

SINTESI DEGLI ASPETTI RILEVANTI DELLA RIFORMA DELLE LEGGI ELETTORALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il sistema elettorale risultante dall'approvazione delle modifiche alle attuali leggi elettorali porta al superamento del sistema misto prevalentemente maggioritario sinora vigente (75% maggioritario, 25% proporzionale), a favore di un sistema proporzionale, corretto dalla previsione di **clausole di sbarramento e di premi di maggioranza**.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Queste, in estrema sintesi, le caratteristiche del sistema di elezione risultante dal testo approvato dal Parlamento:

***Elezione dei deputati con sistema proporzionale fondato sui quozienti interi e sui più alti resti:** si determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e la si divide per il quoziente (determinato dividendo il totale dei voti validi per i seggi da assegnare) individuando i seggi spettanti a ciascuna lista. I seggi che rimangono da attribuire sono assegnati alle coalizioni o liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti.

***Assegnazione dei seggi mediante liste bloccate** (i seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati in corrispondenza dei candidati nelle liste secondo l'ordine di presentazione, senza possibilità di espressione di preferenze. Solo per l'elezione dei deputati e senatori nella Circoscrizione Estero sarà possibile esprimere preferenze).

***La scheda è unica e il voto è dato ad una delle liste concorrenti, le quali, all'atto del deposito del contrassegno possono collegarsi in coalizioni.**

Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro in un'unica colonna.

Il voto deve essere espresso tracciando con la matita un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista prescelta.

***Esonero dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni relative alle candidature per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo in entrambe le Camere all'inizio**

della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali, o che abbiano effettuato la dichiarazione di collegamento con almeno due partiti o gruppi politici che soddisfino tale condizione e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo. L'esonero dalla raccolta delle firme vale anche per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. La disposizione si applica anche per la presentazione delle candidature nella circoscrizione Estero.

***Possibilità per i candidati di presentarsi in tutte le circoscrizioni**, mentre la disciplina previgente prevedeva il divieto di candidarsi in più di tre circoscrizioni proporzionali.

*Previsione di **soglie di sbarramento differenziate** per accedere al riparto dei seggi: partecipano al riparto **le coalizioni** che abbiano conseguito sul piano nazionale **almeno il 10% dei voti validi espressi e contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2% dei voti validi** ovvero una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute che abbia conseguito almeno il 20% nella circoscrizione; all'interno delle suddette coalizioni sono ammesse al riparto: le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2% dei voti validi espressi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute alle condizioni sopra descritte, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2% dei voti validi espressi (la cosiddetta miglior lista sotto soglia); **le liste non collegate** che abbiano conseguito **sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi** o che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute alle condizioni sopra descritte; **le liste delle coalizioni che non hanno superato la soglia del 10%, ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi** o siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

***Attribuzione di un premio di maggioranza** alla coalizione o alla singola lista che abbia conseguito il maggior numero di voti validi espressi in ambito nazionale in modo da garantirle una **maggioranza di 340 seggi alla Camera**. Al fine dell'assegnazione del premio rilevano i voti ottenuti da tutte le liste facenti parte della coalizione, anche di quelle che non hanno superato le soglie di sbarramento.

*Previsione secondo cui le coalizioni ed i partiti nel depositare i contrassegni **depositano il programma elettorale e dichiarano il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica o della coalizione**, ferme restando le prerogative del Capo dello Stato quanto alla nomina del Presidente del Consiglio.

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Le principali differenze rispetto al sistema descritto per la Camera dei deputati sono le seguenti:

* L'attribuzione dei seggi avviene con lo stesso sistema della Camera (**quozienti interi e più alti resti**) ma non è effettuata in sede nazionale, bensì nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale, dal rispettivo ufficio elettorale regionale, determinando il quoziente elettorale circoscrizionale.

*Le soglie di sbarramento sono determinate con riferimento alla circoscrizione regionale: partecipano al riparto le coalizioni che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20% dei voti validi espressi e contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3% dei voti validi; all'interno delle coalizioni che hanno superato la soglia sono ammesse al riparto le liste che abbiano conseguito a livello regionale almeno il 3%; le liste delle coalizioni che non hanno superato la soglia del 20%, ma che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l' 8% dei voti validi; le liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l' 8% dei voti validi.

*Assegnazione del premio di maggioranza a livello regionale: la coalizione o la singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione, qualora non abbia conseguito almeno il 55% dei seggi assegnati alla regione ottiene un premio di maggioranza consistente in un numero di seggi necessario a raggiungere tale quota. Questo meccanismo non si applica alla Regione Molise alla quale spettano due soli seggi senatoriali assegnati con sistema proporzionale senza correttivo maggioritario.

* **Regole particolari sono previste per la Valle d'Aosta ed il Trentino Alto Adige.**

La Valle d'Aosta esprime un solo senatore eletto in un unico collegio uninominale comprendente l'intera regione (è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito del collegio unico).

Il Trentino Alto Adige è costituito in sei collegi uninominali e gli sono assegnati 7 seggi. L'elezione avviene perciò con sistema maggioritario nei sei collegi con recupero proporzionale per il seggio restante.